


Durc dalla Cassa edile anche per le imprese senza operai

Luca Vichi *Consulente aziendale in Trento*

 *L'Inps e l'Inail annunciano l'aggiornamento dell'applicativo Sportello Unico per adeguare la procedura ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro relativamente al soggetto chiamato al rilascio della certificazione di regolarità contributiva in caso di aziende del settore edile che non occupano operai*

Inail, istruzioni operative 4.6.2009
(in *Guida al lavoro*, 24/2009, pag. 59)
Inps, msg. 10.6.2009, n. 13327

Nel caso di imprese edili che non occupano operai, il certificato di regolarità contributiva viene emesso comunque dalla Cassa edile. E quanto prevede il Ministero del lavoro in accordo con gli enti preposti al rilascio del Durc.

Sulla base di tale precisazione, l'Inps, con il messaggio n. 13327 del 10 giugno 2009, e l'Inail, con la nota del 4 giugno 2009, annunciano l'implementazione dell'applicativo Sportello Unico per adeguarlo ai più recenti interventi del Ministero del lavoro.

Soggetti autorizzati al rilascio del Durc

Tra i soggetti autorizzati al rilascio del Durc la normativa individua l'Inps, l'Inail, le Casse edili, per il settore dell'edilizia, gli enti bilaterali, in via sperimentale e limitatamente ai propri aderenti, e gli altri istituti previdenziali, gestori di forme di

assicurazione obbligatoria, previa stipula di apposita convenzione.

Per quanto attiene le Casse edili, il Ministero del lavoro, già con la risposta ad interpellato del 22 dicembre 2005, ha evidenziato come tali istituti siano abilitati al rilascio del Durc esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrato nel settore edile.


Iscrizione alle Casse edili

Le Casse edili, istituti paritetici tipici del settore, operano al fine di garantire alcuni interventi integrativi dal punto di vista retributivo e sanitario ai lavoratori con qualifica di operai.

Lo stesso Ministero del lavoro, nella risposta ad interpellato n. 56 del 23 dicembre 2008 (in *Guida al Lavoro* n. 2/2009, pag. 39), ha sottolineato, riprendendo quanto già sostenuto nella circolare n. 5/2008, come l'obbligo di iscrizione alla Cassa edile:


- ricorra esclusivamente per le imprese inquadrato e inquadrabili nel settore dell'edilizia, con esclusione pertanto delle imprese che applicano un diverso contratto collettivo (nel caso concreto si trattava del Ccnl metalmeccanico industria), pur se operanti nelle realtà di cantiere;
- non riguardi le imprese che, pur inquadrato o inquadrabili nel settore dell'edilizia o che applichino il relativo contratto, non occupano operai, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.

Si precisa che non sussiste un obbligo legale di iscrizione alla Cassa edile per le aziende



N. 25 - 19 giugno 2009

Soggetti tenuti al rilascio del Durc



che applicano i Ccnl del settore edile. Va però evidenziato come il comma 1175, art. 1, della legge n. 296/2006 preveda, quale condizione per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive, il rispetto da parte del datore di lavoro «degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 5/2008, ha precisato che, per quanto attiene i datori di lavoro del settore edile, la mancata iscrizione alle Casse edili non consente la concessione del Durc in quanto gli obblighi di versamento a tali casse rientrano nella parte economica e normativa del contratto collettivo.

Ai fini del rilascio del Durc, continua il Ministero nella nota citata, non costituisce pertanto un elemento di irregolarità contributiva l'assenza dei versamenti alle predette casse quando le aziende non risultano tenute, nelle casistiche in precedenza illustrate, all'iscrizione alla Cassa edile.

Durc per le imprese edili senza operai

Come anticipato in premessa, il Ministero del lavoro, in accordo con gli enti preposti al rilascio del Durc, ha stabilito che, anche nel caso di imprese edili che non occupano operai e che quindi non risultano tenute ad alcun versamento alle Casse edili, siano le stesse casse ad emettere la certificazione di regolarità contributiva.

Diventa quindi il contratto collettivo applicato l'elemento fondamentale per l'individuazione del soggetto tenuto al rilascio del Durc; posizione questa che appare in linea con quanto affermato dallo stesso Ministero nella già citata risposta ad interpello del 22 dicembre 2005 («qualora le predette imprese intendano dimostrare la regolarità contributiva con un unico documento, le Casse edili sono abilitate al rilascio del Durc alle imprese inquadrature nel settore edile»).

Il messaggio Inps n. 13327/2009 e la nota Inail del 4 giugno 2009 evidenziano poi come, in caso di aziende edili prive di operai, il certificato di regolarità, pur emesso dalla Cassa edile, non potrà che attestare la regolarità ovvero l'irregolarità contributiva con esclusivo riferimento ai versamenti dovuti all'Inps e all'Inail, fermo restando che, se al momento del rilascio l'impresa risultasse debitrice nei confronti delle Casse edili per rapporti di lavoro pregressi, la stessa dovrà intendersi irregolare.

Aggiornamento dell'applicativo Sportello Unico

Alla luce delle indicazioni ministeriali relative all'individuazione del soggetto chiamato al rilascio del Durc in caso di aziende edili senza operai, l'Inps e l'Inail annunciano l'aggiornamento dell'applicativo Sportello Unico le cui implementazioni saranno contenute nella versione 3.5.1.17 di prossimo rilascio.

La novità è rappresentata da una nuova opzione («Edile con solo impiegati e tecnici») selezionabile in fase di richiesta del Durc nella sezione relativa al «Ccnl applicato».

Selezionata tale opzione, la procedura, nella sezione «Enti Previdenziali», indicherà automaticamente, nei campi relativi alla Cassa edile, la sigla «Cnce» ed il Codice cassa «RM99».

Una volta inoltrata la richiesta, la procedura smisterà la pratica, oltre che ad Inps e Inail, anche alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (Cnce), chiamata a gestire tali tipologie di Durc. Il Durc emesso recherà, oltre alle attestazioni di Inps ed Inail, la dicitura «L'impresa non è tenuta ad iscriversi alla Cassa edile in quanto dichiara di non avere dipendenti operai».

Nel caso in cui la Cnce dovesse verificare che l'impresa risulta debitrice nei confronti di una Cassa edile per rapporti di lavoro pregressi, il Durc attestante l'irregolarità contributiva sarà emesso dalla Cassa edile competente.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con interpello n. 56 del 23.12.2008, in risposta ad un quesito della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa, ha confermato che

Inps - Messaggio 10 giugno 2009, n. 13327

Oggetto: Durc - Imprese del settore edile senza personale operaio. Aggiornamento Sportello Unico - Messa in linea Versione 3.5.1.17 dal 6 giugno 2009

l'obbligo di iscrizione alle Casse edili ricorre esclusivamente per le imprese inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia, con la sola esclusione delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione del Ccnl metalmeccanico comunque operanti nelle realtà di cantiere (vedi circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 5/2008).

Il Ministero ha precisato che sono altresì da considerarsi escluse da tale obbligo anche le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell'edilizia o che applicano il relativo contratto, non occupano operai da denunciare alle Casse edili, ma esclusivamente personale amministrativo o tecnico.

Al fine di prevenire e contrastare fenomeni elusivi nei confronti delle Casse edili e fermi restando i principi sopra esposti, il Ministero, in accordo con gli Enti preposti al rilascio del Durc, si è espresso favorevolmente in ordine alla possibilità che, nel caso di imprese edili che non occupano operai, il certificato sia emesso dalle stesse Casse edili, sulla scorta dell'indicazione del Ccnl Edile quale contratto applicato dall'impresa.

Il Ministero ha disposto, pertanto, che in tali casi il certifi-

cato attesti la sola regolarità/irregolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail, fermo restando che, se al momento del rilascio l'impresa risulti debitrice nei confronti delle Casse edili per rapporti di lavoro pregressi, la stessa deve

intendersi irregolare.

Sulla base di tali indicazioni ministeriali, è stata realizzata un'apposita implementazione all'applicativo di Sportello Unico, contenuta nella versione 3.5.1.17 di prossimo rilascio.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'implementazione prevede quanto segue: in fase di richiesta di Durc, nella sezione relativa al «Ccnl applicato», è stata aggiunta l'opzione «Edile con solo impiegati e tecnici»; selezionata tale opzione, la procedura, nella sezione «Enti Previdenziali», indica automaticamente, nei campi relativi alla Cassa edile, la sigla «Cnce» ed il Codice Cassa «RM99»; una volta inoltrata la richiesta, la procedura smista la pratica, oltre che ad Inps e Inail, anche alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse edili (Cnce), che gestisce tali tipologie di Durc; il Durc emesso reca, oltre alle attestazioni di Inps ed Inail, la dicitura «L'impresa non è tenuta ad iscriversi alla Cassa edile in quanto dichiara di non avere dipendenti operai»; nel caso in cui Cnce verifichi che l'impresa è debitrice nei confronti di una Cassa edile per rapporti di lavoro pregressi, il Durc attestante l'irregolarità contributiva sarà emesso dalla Cassa edile competente.

SPECIALE CONTRATTI 2009

I CONTRATTI COLLETTIVI 2009

A cura di F. Balbi e C. Paiola

Il volume affronta il tema della contrattazione collettiva, analizzando: la struttura delle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro); la descrizione dei diversi livelli di contrattazione (nazionale, interconfederale, aziendale). Il CD-Rom raccoglie l'archivio storico della contrattazione collettiva nazionale dal 1984 fino a dicembre 2008, con testo integrale di più di 2400 tra contratti collettivi vigenti e previgenti, accordi sindacali e accordi interconfederali di oltre 280 settori.

Pagg. 130 + CR-Rom - € 95,00

PUNTO LAVORO 1/ 2009: PRONTUARIO CONTRATTI

Il volume contiene una sintesi ampia e autorevole di tutti i principali istituti dei 170 CCNL di maggiore diffusione. La struttura razionale delle schede, il formato pratico, la suddivisione per istituti rende estremamente facile e veloce la consultazione di tutti i CCNL considerati.

Pagg. 650 + CR-Rom - € 42,00



Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti

N. 25 - 19 giugno 2009